

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore, in funzione di giudice Unico, dott. Luigi Giglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile segnata al numero 5724/2009 del Ruolo
Generale
promossa da
D.B.

Attore

contro

Cr. S.p.A.

Convenuta

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato l'attore citava in giudizio la Banca Cr. S.p.A. al fine di accertare se, nel rapporto di conto corrente intercorso tra le parti - n. (...) - e nei rapporti ad esso collegati, fossero stati applicati interessi superiori al tasso soglia previsto per legge e, quindi, dichiararsi la non debenza di detti interessi ai sensi dell'art.1815 c.c. e della normativa vigente. Veniva, altresì, chiesto l'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi trimestrali, per contrarietà all'articolo 1283 c.c., previa eventuale dichiarazione di nullità parziale dei contratti di conto corrente, relativamente alla clausola che prevede l'applicazione di detti interessi e conseguentemente, salvo il superamento del tasso soglia usurario, rideterminarsi l'ammontare degli interessi dovuti in ragione del saggio legale, senza capitalizzazione, previsto dall'art.1284 c.c.a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente di cui al presente giudizio fino alla sua chiusura. Veniva, infine, chiesto che venisse dichiarata la illegittimità dell'addebito delle spese, commissioni, c.m.s., giorni valuta, ecc. non previamente concordate all'atto dell'apertura del rapporto di conto corrente di cui è causa, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi, condannandosi la banca convenuta alla restituzione delle somme ingiustamente addebitate e percepite sul conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad esso collegati, con interessi e rivalutazione monetaria, dalle date di prelievo delle somme non dovute al saldo, procedendosi ad eventuali compensazioni, oltre al risarcimento degli ulteriori danni accertati in corso di causa. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Cr. S.p.A. contestando tutte le deduzioni attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo debitore del conto corrente che al 30.09.09 risultava essere di - Euro 51.145,83, ed in via subordinata in riconvenzionale, la compensazione degli eventuali importi a credito del signor Da.

con quelli a credito della banca convenuta. Veniva nominato CTU il dott. C.P. previa concessione dei termini ex art.183 comma sesto c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione orale della causa ex art.281 sexies c.p.c.

Le ragioni poste a base della domanda sono fondate, seppur solo parzialmente, sicché la stessa va accolta per quanto di ragione con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.

Il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti risulta incontestato. Il contratto di conto corrente di cui ci si occupa, sorto nel 2004, prevedeva specifiche e valide pattuizioni relative sia al tasso creditore, sia al tasso debitore, sia alla commissione di massimo scoperto. La causa verte sull'accertamento della non debenza parziale degli importi che la banca, nel corso del rapporto bancario intercorso fra le parti, ha imputato a debito del correntista nel proprio estratto conto del 30.09.09 pari ad - Euro 51.145,83. L'attore infatti a mezzo della propria perizia di parte depositata sub doc. 3 e 5 fascicolo attoreo quantifica in - Euro 22.102,22 il saldo, sempre a debito per il correntista, alla data del 02.04.09, in - Euro 22.106,35 il saldo a debito alla successiva rilevazione del 30.06.09 ed infine, ed ai fini che qui interessano, in - Euro 22.132,64 il saldo a debito per il correntista al 30.09.09 invece che - Euro 51.145,83 come calcolato dalla banca.

La relazione peritale redatta dal Commercialista Vicentino dott. C.P. costituisce apprezzamento che questo giudice intende recepire ai fini della decisione e che, invero, è stato confezionato attingendo dalla copiosa documentazione in atti e seguendo una rigorosa metodologia obiettiva e razionale. Giova rilevare, in particolare, che il consulente ha adottato un metodo di indagine serio e scrupoloso, provvedendo ad una indagine secondo le direttive di cui al quesito formulato dal giudicante. Trattasi, pertanto, di una ricostruzione contabile che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398). Il motivo che conduce all'adesione alla risposta del consulente è da individuare nei diversi snodi che sono stati seguiti dall'ausiliario, così come il contenuto delle operazioni di consulenza nonché, infine, le ricche argomentazioni svolte nelle osservazioni conclusive. Vi sono, poi, invero ulteriori ragioni ed, infatti, da un lato le difese delle parti, dall'altro la copiosa documentazione dimessa in atti, confortano le conclusioni del CTU.

Orbene, l'inserimento dell'elaborato peritale nel quadro di tutti gli elementi disponibili così illustrati, induce questo giudice a formare il proprio convincimento sul punto da decidere secondo le osservazioni conclusive rassegnate dal perito (Cass. civ., 6 marzo 1984, n. 1567). Vi è di più.

Il CTU nello svolgimento del proprio incarico ha eseguito i conteggi secondo tre metodologie: la prima che include, oltre agli interessi, le spese di chiusura, le altre spese addebitate, ma non la commissione di massimo scoperto, e in cui le valute non sono state rettificare; la seconda che,

rispetto alla prima, include anche la commissione di massimo scoperto; la terza che considera interessi, commissioni di ogni tipo, quindi anche di massimo scoperto, tutte le spese di rettifica delle valute, riportando ogni singola operazione alla data di effettuazione. Nella fattispecie concreta, quindi, sotto il profilo probatorio, la documentazione offerta dalla Banca è sufficiente a valutare le posizioni creditorie e debitorie reciproche, poste al vaglio critico della C.T.U. contabile. Si rileva altresì che gli interessi passivi applicati dalla banca durante tutto il rapporto e risultanti dagli estratti conto ammontano ad Euro 27.794,94 (vedi all. 2) e dato l'accertamento della perpetrata usura bancaria sul conto corrente in oggetto, appare opportuno applicare la sanzione prevista dal codice civile (art. 1815 c.c.) e dalla Legge n. 108/96 e dunque dedurre detto importo dall'importo risultante dal saldo conto al 30.09.09 di Euro 51.145,83.

Va ulteriormente rilevato che in merito alla questione relativa al calcolo del TEGM applicato a ciascun trimestre ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia usura si ritiene, supportati anche da costante e recente giurisprudenza anche di Cassazione, (Cass. n. 262/10) che, il calcolo del TEGM debba essere effettuato tenendo conto degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 della Legge n. 108/96 che recita: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Sulla c.m.s., la sentenza della Cassazione n. 262/10 statuisce che la c.m.s. rientra "indubbiamente" tra gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito, poiché si tratta di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito. Essendo la c.m.s. un "onere" per il correntista deve necessariamente essere inglobata nel calcolo del TEG applicando la formula di matematica finanziaria. Vero è dunque che correttamente il CTU ha tenuto conto ai fini del calcolo del TAEG della c.m.s. e ne ha tenuto conto altresì con le valute rettificata. A tal proposito, si osserva che, la valuta di una operazione è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente produce interessi. Bisogna distinguere pertanto la valuta effettiva che è la data, appunto, reale in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme dalla valuta bancaria che è quella, più onerosa per il correntista, con cui di fatto l'istituto di credito, sottraendo o aggiungendo un certo numero di giorni alla valuta effettiva, percepisce maggiori interessi. Quel che decisamente rileva, peraltro, è che il dato normativo è chiaro e la norma da tenere in considerazione nel caso di specie è l'art.1282 c.c. primo comma secondo cui: "i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente".

Come già esposto, dall'indagine peritale è emerso più che significativamente che tutti i trimestri esaminati, eccetto due nell'ultimo dei quali, in luogo della c.m.s., è stato applicato il c.d.

"corrispettivo disponibilità creditizia", appaiono in usura. E per vedere quali siano gli interessi che la Banca Cr. ha applicato al correntista, bisogna esaminare la tabella 2 all.2 alla CTU ove sono indicati, per tutte le ipotesi ivi esaminate. E pertanto tutti gli importi che la banca Cr. ha applicato al correntista nei trimestri accertati in usura dovrà essere decurtato dal saldo conto al 30.09.09. Ora per il vaglio della censura bisogna ricordare l'art.4 della Legge n. 108/96 dispone: Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Vero è, piuttosto, che se gli interessi sono il risultato della moltiplicazione del capitale per il tasso d'interesse relativo ad un determinato periodo di tempo, va da sé che gli interessi da considerare per verificare il superamento della soglia usuraria sono il prodotto del capitale per il tasso (comprendente commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito). Quindi, gli interessi a cui si riferisce la legge sull'usura non possono che essere quelli comprensivi anche di tutti gli eventuali oneri connessi al credito che corrispondono all'importo di Euro 21.873,35, come precisato in udienza dal procuratore attoreo. La conclusione che può trarsene, dunque, è quella che dalla relazione del C.T.U. risulta che, tenendo conto degli interessi addebitati, in una con la commissione di massimo scoperto, le spese di chiusura trimestrali e le V altre spese addebitate e, altresì, tenendo conto della rettifica delle valute, il tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996 è stato superato in 21 trimestri su 23. Nella fattispecie concreta, quindi, sotto il profilo probatorio, la documentazione offerta dalla Banca è sufficiente a valutare le posizioni creditorie e debitorie reciproche, poste al vaglio critico della C.T.U. contabile. Va da ultimo rilevato che appare chiaro, ad opinione del giudicante, che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. In conclusione, vanno innanzitutto respinte le censure della convenuta in ordine alla liceità della consulenza.

Altrettanto appare chiaro che l'odierna convenuta va condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della somma sopra indicata - somma precisata in udienza dall'avv. S.B. - maggiorata di interessi legali sino all'effettivo soddisfo ex art.2033 c.c.(e non anche di svalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno ex art.1224 c.c.). Per i motivi di cui sopra va accolta la richiesta del patrocinio attoreo per l'invio degli atti - in specie la CTU - in Procura in Sede competente per l'esame delle eventuali ipotesi di reato nelle specie di usura ex art. 644 c.p. Infine, non meritano accoglimento le ulteriori domande attoree di danni, in quanto sono rimaste al rango di mera allegazione difensiva, sfornite di sufficiente prova. Una valutazione congiunta di tutti gli elementi a disposizione rende evidentemente necessario le seguenti conclusioni e cioè

l'accoglimento parziale della domanda e comunque con la precisazione che la somma a debito dell'attore verso la Banca sia di Euro 21.873,35 andrà aumentata degli interessi legali dalla data della domanda al 30.09.2009. In considerazione di quanto precede e da quanto richiesto dalla convenuta Banca, la domanda riconvenzionale va accolta solo in limitata misura. Le competenze professionali vengono liquidate in dispositivo in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.07.2012 n. 140, le cui disposizioni si applicano a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 41 decreto ministeriale, determinato sulla base della somma attribuita alla parte sostanzialmente vincitrice - nella vertenza de qua è l'attore - ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.m. del 20.07.2012 n. 140. Inoltre, in ragione dell'accertamento del credito in misura di poco inferiore rispetto a quanto richiesto dalla convenuta, risponde ad equità compensare per giusti motivi ex art. 92 c.p.c., anche in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, di responsabilità della Banca, compensare le spese per la riconvenzionale avanzata dalla convenuta, sostanzialmente soccombente. S'impone, altresì, la trasmissione degli atti in copia dell'elaborato peritale del dott. C.P. alla Locale Procura della Repubblica con l'allegato C - D rom e la CTP redatta dalla Ad. Sede di Schio dal Presidente R.N. per ipotesi di reato nei confronti dell'attore signor Da.Br., e per quanto di ulteriore competenza. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, nella persona del dott. Luigi Giglio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.B. nei confronti di Cr. S.p.A. in persona del suo rapp.te legale p.t., ogni altra istanza respinta così provvede:

- 1) Accerta che nel rapporto di conto corrente bancario n. (...) e nei rapporti allo stesso collegati tra D.B. e Cr. S.p.A. sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia dettato in materia di usura ex art.1815 c.c.;
- 2) Accerta in Euro 21.873,85 il credito dell'attore relativamente al conto corrente de quo ed ai rapporti collegati;
- 3) Condanna l'attore D.B. al pagamento della somma in favore della banca convenuta in Euro 21.873,85 più interessi legali dalla data 02.04.2009 al 30.09.2009, dopo aver detratto interessi, commissioni e spese addebitate come richiesto in via riconvenzionale della Banca;
- 4) Pone a carico della convenuta le intere spese di CTU già liquidate in corso di causa;
- 5) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidandole in Euro 362,00 spese esenti ed Euro 2.100,00 per competenze, oltre IVA, CPA come per legge;
- 6) Respinge le ulteriori istanze sollevate parti ut supra
- 7) Compensa le ulteriori spese di lite afferenti all'avanzata domanda della convenuta;

8) Ordina la trasmissione degli atti in copia della CTU (allegato CD-rom) e della CTP attorea alla Locale Procura della Repubblica per ipotesi di reato di usura e per quanto di ulteriore competenza.
Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.

Così deciso in Vicenza il 4 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2013.

EX PARTE CREDITORIS.IT